



# Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA GEOLOGIA E LE ATTIVITA' ESTRATTIVE

OGGETTO: Istituzione ed attivazione della Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei. Art. 20, L.R. 10.10.1989, n. 40.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 50 del R.D.L. 29.7.1927, n. 1443;
- VISTO il D.P.R. 9.4.1959, n. 128;
- VISTA la L.R. 21.3.1983, n. 15, come modificata dalla L.R. 5.3.1987, n. 17;
- VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 40, ed in particolare l'art. 20;
- VISTO il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) in vigore;
- VISTA la deliberazione n. 3862 del 4.7.1989 - esecutiva a sensi di legge - con la quale la Giunta Regionale ha invitato i titolari delle concessioni di acqua termominerale, ricadenti nell'ambito dei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Carrara S. Giorgio, Galzignano Terme, Monsalice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia, ad accordarsi per nominare le persone da proporre all'Amministrazione degli interessi comuni, prefissando il termine di 5 (sei) mesi dalla data del provvedimento stesso;
- CONSIDERATO che il termine di cui sopra è stato lasciato scadere, senza che i titolari delle concessioni, ricadenti nei Comuni sopracitati, abbiano ottemperato all'invito;
- VISTO il proprio decreto n. 779 del 20.4.1990, con il quale il Dr. Federico Miani, Assistente alla Segreteria Generale della Programmazione, è stato nominato Commissario ad acta con il compito di svolgere tutti gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurezza delle miniere;
- VISTI lo Statuto e la relazione di accompagnamento allo stesso, predisposti dal Commissario ad acta, per l'istituzione e attivazione della Gestione Unica trasmessi con nota n. 342 dell'8.7.1991;
- VISTO il D.M. 12.3.1964, con il quale la lavorazione delle sorgenti di acqua termominerale comprese nella circoscrizione comunale di Montegrotto Terme (PD), è stata assoggettata a

Gestione Unica;  
VISTI i DD.MM. 30.4.1966 e 31.12.1968 con i quali la lavorazione delle sorgenti di acqua termominerale comprese nella circoscrizione comunale di Abano Terme e Teolo (PD) è stata assoggettata a Gestione Unica;  
RITENUTO necessario per una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurezza delle lavorazioni, provvedere alla istituzione e attivazione della Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei;  
RITENUTO, altresì, indispensabile, per il motivo sopra specificato, provvedere allo scioglimento delle Gestioni Uniche di Montegrotto Terme e di Abano Terme e Teolo, nonché alla nomina dei Commissari liquidatori delle stesse;

## D E C R E T A

### Art. 1

È istituita la Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa, nonché per la sicurezza delle miniere.

### Art. 2

È approvato lo Statuto, predisposto dal Commissario ad acta, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante.

### Art. 3

I titolari, presenti e futuri, di concessioni di acqua termale, ricadenti nell'ambito dei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Carrara S. Giorgio, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia sono assoggettati alla Gestione Unica di cui all'art. 1 e devono rispettarne lo Statuto.

Art. 4

La Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei inizierà ad operare dalla data del passaggio delle consegne dalle Gestioni uniche esistenti.

Per l'operatività della Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, il Commissario ad Acta è incaricato di:

- convocare l'assemblea dei titolari di concessioni minerarie per la nomina dei membri del Consiglio direttivo, dei Revisori dei Conti e del Direttore Tecnico;
- fissare la data per il passaggio delle consegne fra le Gestioni uniche esistenti e la Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei.

Art. 5

Dalla data del passaggio, di cui all'art. 4, sono sciolte le Gestioni uniche di Montegrotto e di Abano Terme e Teolo approvate, rispettivamente, con D.M. 12.3.1964 e con DD.MM. 30.4.1966 e 31.12.1968.

Art. 6

Per la liquidazione dei beni e dei rapporti attivi e passivi costituenti il patrimonio delle Gestioni uniche di Montegrotto e di Abano Terme e Teolo, i consigli direttivi degli stessi nominano, entro un mese dalla data di ricevimento del presente decreto, un commissario liquidatore.

L'inutile decorso del termine comporta la nomina del Commissario liquidatore da parte della Regione.

18 LUG. 1991

IL PRESIDENTE

(Firma) (Dr. Gianfranco Cremonese)

CM/tn

STATUTO SOCIALE

Allegato al ~~Decreto~~

10 LUG. 1991 No 1586

P. IL SEGRETARIO

.....

TITOLO I°

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

Art. 1 - E' costituita la Gestione Unica del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, di seguito indicata con il termine "Gestione Unica". Alla Gestione Unica debbono partecipare per effetti di legge tutti i titolari, presenti e futuri, di concessioni di acque termali ricadenti nell'ambito del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei così come definito nel Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 1044 del 21.2.1990 e precisamente nei Comuni di Abano T., Arquà Petrarca, Baone, Battaglia T., Carrara S. Giorgio, Galzignano T., Monselice, Montegrotto T., Teolo e Torreglia.

La perdita della concessione per qualsiasi motivo comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alla Gestione Unica, senza rimborso dei contributi versati e con l'obbligo del saldo fino alla scadenza del rateo in corso.

Art. 2 - La Gestione Unica ha la sua sede nell'ambito del bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei.

Art. 3 - La Gestione Unica ha le seguenti finalità:

- a) assicurare la sicurezza e la razionale coltivazione del giacimento nel rispetto della salvaguardia della risorsa termale;
- b) dare assistenza ai concessionari nella coltivazione delle miniere;
- c) gestire concessioni direttamente o tramite consorzi di concessionari, e conseguentemente poter somministrare acqua a terzi purchè essi siano titolari di stabilimenti termali;
- d) collaborare con gli Enti competenti sia nella ricerca che negli studi per una migliore conoscenza ed utilizzazione della risorsa;
- e) coordinare lo sfruttamento delle miniere e dare indicazioni e suggerimenti ai concessionari sulla progettazione degli impianti di distribuzione dell'acqua termale in modo tale da ottenere un minor emungimento.

La Gestione Unica, nel rispetto della normativa in vigore, può all'uopo compiere tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento delle suddette finalità.

.....

## TITOLO II°

### ORGANI DELLA GESTIONE UNICA

Art. 4 - Sono organi della Gestione Unica:

- a) L'assemblea dei titolari di concessioni minerarie;
- b) il consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) la Direzione tecnica;
- e) i Revisori dei conti.

#### CAPO I° - ASSEMBLEA

Art. 5 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei titolari di concessioni minerarie, e le sue deliberazioni vincolano tutti i titolari, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 6 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e si convoca con le formalità di legge e nel rispetto del presente statuto nella sede legale della Gestione Unica o in altra località stabilita dal Consiglio direttivo in uno dei Comuni di cui all'art. 1.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro il mese di marzo per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo, chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, e nel mese di novembre per l'esame e l'approvazione del conto preventivo dell'esercizio che avrà inizio con il primo gennaio dell'anno successivo, nonchè per la nomina degli amministratori e dei revisori dei conti scaduti di carica.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno.

L'Assemblea ordinaria delibera anche sugli altri oggetti attinenti alla Gestione Unica, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente

Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Spetta, comunque, all'Assemblea di deliberare sull'indirizzo della Gestione Unica e sulle seguenti altre materie:

- a) misura dei contributi dovuti dai concessionari, adeguandoli ai costi dell'Amministrazione, degli interessi comuni e dei servizi;
- b) nomina dei membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina dei tre revisori dei conti;
- d) nomina del Direttore tecnico, su proposta del Consiglio direttivo;
- e) proposte avanzate dal Consiglio direttivo o da tanti concessionari che rappresentino almeno un quinto dei voti degli aventi diritto, riguardanti in particolare l'amministrazione degli interessi comuni;
- f) deliberare l'adesione della Gestione Unica ove necessario e/o opportuno, ad organismi ed enti a diverso livello territoriale per il miglior raggiungimento degli scopi e degli obiettivi della Gestione Unica stessa.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle proposte di modifica relative all'istituzione, della gestione unica ed al presente Statuto, nonché sulle altre materie ad essa riservate dalla legge.

Art. 7 - Ha diritto di intervenire all'Assemblea, o farvisi rappresentare da un altro concessionario a norma

di legge, ogni titolare 'di concessione di acqua termale che risulti in regola con il pagamento dei contributi almeno 30 gg. prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni concessione dà diritto ad un voto.

Il Consiglio direttivo può richiedere, nell'avviso di convocazione, che l'avente diritto dimostri di essere in regola con il pagamento dei contributi previo deposito della ricevuta di versamento presso la sede della Gestione Unica, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni verifica sul diritto di intervento all'Assemblea e sulla regolarità delle deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso spedito a mezzo raccomandata R.R. al titolare della concessione o al suo rappresentante, presso la sede risultante dall'atto di concessione o dalla eventuale variazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, alla Gestione Unica e alla Regione, l'eventuale cambio di sede.

Art. 8 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano rappresentate tante concessioni in numero pari alla metà più uno degli aventi diritto



al voto. In seconda convocazione, che non può essere indetta nello stesso giorno della prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con almeno il 33% dei concessionari.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti persone, è richiesto il voto segreto.

Art. 9 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non concessionario e, se necessario, due scrutatori tra i concessionari o i revisori dei conti.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è valida quando siano presenti più della metà dei titolari delle concessioni assoggettate a Gestione Unica. Essa delibera con il voto favorevole dell'ottanta per cento dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione non può essere indetta nello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vincolano i concessionari dissenzienti e assenti.

## Capo II° - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - La Gestione Unica è amministrata da un Consiglio direttivo che dura in carica tre anni ed è composto da n. 13 membri eletti dall'Assemblea su una lista di ~~candidati~~ aperta.

Ogni titolare o rappresentante legale, nel caso di società o di titolarità multipla di concessione mineraria, ha diritto ad esprimere non più di un voto.

La lista dei candidati è formata nella sede della Gestione Unica almeno 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea, sulla base delle richieste di autocandidatura, presentate direttamente da titolari o da legali rappresentanti di concessioni minerarie, o di proposte di candidatura presentate da più concessionari, sempre che il candidato sia concessionario o rappresentante legale di società titolare di concessione.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti quelli che hanno il titolo minerario precedente.

Le cariche dei componenti del Consiglio direttivo sono a titolo gratuito.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo, nella prima seduta successiva alla sua elezione convocata, entro un mese, dal consigliere più anziano, nomina tra i propri membri un Presidente ed un vice-presidente. In caso di assenza o di impedimento o di dimissioni del Presidente e del vice-presidente, ne fa

le veci il Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

La sostituzione del Presidente verrà effettuata entro un mese dalla cessazione della carica.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche fuori dei suoi membri.

Il Presidente ed il segretario firmano i verbali delle riunioni del Consiglio e possono rilasciare ai concessionari copie ed estratti degli atti.

Il Consiglio direttivo è convocato nella sede sociale o altrove nell'ambito dei Comuni di cui, all'art. 1, dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno ogni tre mesi. Esso deve, inoltre, essere convocato quando ne sia fatta domanda per iscritto dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione sarà fatta con lettere raccomandata indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere risultante dagli atti di concessione.

In caso di urgenza, la convocazione sarà fatta telegraficamente, o a mezzo di telefax, senza alcun termine di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi

presiede.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa senza diritto di voto, un rappresentante della Direzione tecnica; quando se ne ravvisi la necessità, possono essere invitati degli esperti, sempre senza diritto di voto.

Il Consigliere nominato che non dovesse partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, per un numero superiore alle 3 assenze consecutive senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio direttivo, decade dalla carica e al suo posto subentrerà il primo non eletto nella graduatoria dei voti ottenuti nelle elezioni.

*Attraverso il rappresentante*

Art. 14 - Il Consiglio direttivo *provvede* a:

- a) nominare un Consigliere Tesoriere con il compito di curare l'amministrazione e i movimenti finanziari della Cessione Unica in esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- b) organizzare gli uffici ed il personale necessari per la Direzione tecnica ed amministrativa;
- c) fare applicare dai titolari di concessioni tutti quei provvedimenti, concernenti gli interessi comuni, segnalati dalla Direzione tecnica e riconosciuti tali dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il compenso per il personale dipendente;
- e) esprimere motivato parere sui programmi annuali

formulati dai singoli concessionari a termine di legge; sulle iniziative termo-alberghiere, e di qualsiasi altro tipo in ordine anche agli aumenti della ricettività, o uso della risorsa nel rispetto della salvaguardia della stessa e della normativa in vigore;

- f) dare direttive alla Direzione Tecnica in ordine ad eventuali studi e ricerche che si rendessero necessari al fine di una migliore conoscenza e utilizzazione della risorsa termale;
- g) accertare che la Direzione tecnica rediga e tenga aggiornata una scheda sulla situazione di fatto relativa alla disponibilità di acqua di ogni concessione, in rapporto agli stabilimenti alimentati ed al loro fabbisogno;
- h) chiedere alla Direzione tecnica periodiche informazioni sull'attività svolta, nonché ogni notizia sulla situazione generale della risorsa termale;
- i) esprimere il proprio motivato parere su eventuali ampliamenti o richieste di nuove concessioni minerarie;
- l) comporre, amichevolmente, le vertenze che dovessero insorgere tra i concessionari;
- m) decidere sulla convenienza di studi inerenti le problematiche del bacino termale sentiti i suggerimenti della Direzione tecnica e/o di consulenti esterni.

Art. 15 - I membri del Consiglio direttivo devono astenersi

dal partecipare alla trattazione e alla decisione su argomenti che riguardano specificatamente le loro persone, le concessioni e le aziende da loro rappresentate.

Art. 16 - Venendo a mancare uno o più membri, per rinuncia alla carica o per altra causa, il Consiglio direttivo sarà integrato secondo la graduatoria dei voti ottenuti nell'elezione.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo, nel caso di gestione diretta di concessioni minerarie, provvede alla coltivazione nella forma più opportuna mirando soprattutto alla soluzione dei casi di emergenza.

Art. 18 - Il Consiglio direttivo, nel caso di fallimento di un titolare di concessione, può chiedere che la Direzione tecnica sia nominata custode del bene, in attesa di nuova assegnazione della concessione.

### CAPO III° - PRESIDENTE

Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza giuridica della Gestione Unica. Dura in carica un triennio e viene meno con la cessazione, per qualsiasi motivo, del Consiglio direttivo.

Art. 20 - IL Presidente convoca il Consiglio direttivo, ne dirige i lavori e ne attua le deliberazioni, convoca, altresì, l'Assemblea dei concessionari, adeguandosi per la convocazione e per gli argomenti

di competenza dell'Assemblea, alle direttive del Consiglio.

In caso di cessazione del Presidente ne assume le funzioni, in via provvisoria, il Vice Presidente, il quale convocherà il Consiglio direttivo per l'integrazione e per l'elezione del nuovo Presidente, entro un mese dalla cessazione.

#### CAPO IV° - DIREZIONE TECNICA

Art. 21 - La Direzione tecnica della Gestione Unica è composta dal Direttore tecnico che deve essere in possesso di adeguato titolo e preparazione professionale e da eventuali suoi collaboratori secondo quanto disposto dal Consiglio direttivo.

#### DIRETTORE TECNICO

Art. 22 - Nell'ambito della tutela degli interessi comuni e del perseguimento delle finalità dell'assoggettamento delle miniere idrotermali alla Gestione Unica, il Direttore tecnico unico assume le mansioni e le funzioni che normalmente competono ai direttori responsabili delle singole miniere a norma delle vigenti disposizioni.

Il Direttore tecnico unico tiene col Consiglio direttivo e i concessionari interessati i collegamenti previsti dalle norme vigenti e dal presente statuto; fa al Consiglio direttivo le comunicazioni e le segnalazioni che consentono il più efficiente svolgimento dei compiti suoi e del Consiglio stesso; fa richieste motivate al Consiglio

dei mezzi tecnici e finanziari occorrenti per lo svolgimento delle sue funzioni. Le sue relazioni al competente Dipartimento regionale debbono essere preventivamente comunicate al Consiglio direttivo.

Art. 23 - Il Direttore tecnico è personalmente responsabile degli adempimenti connessi al suo ufficio in ordine all'osservanza dello statuto e di quelli di sicurezza delle miniere.

I concessionari sono tenuti ad attuare e porre in opera tutte le misure di sicurezza che verranno indicate dal Direttore tecnico.

#### CAPO V° - REVISORI DEI CONTI

Art. 24 - I revisori dei conti, nominati dall'Assemblea, controllano periodicamente la contabilità della Gestione Unica, la corrispondenza delle operazioni e dei conti alle deliberazioni del Consiglio direttivo e riferiscono all'Assemblea sui conti annuali consuntivi approvati dal Consiglio stesso, redigendo rapporto scritto.

In caso di cessazione di uno o più revisori dei conti, si effettuerà la loro sostituzione tenendo conto dei voti riportati nella relativa votazione. Essi durano in carica tre anni e decadono quando per qualsiasi motivo viene a cessare il Consiglio direttivo.

.....



TITOLO III°

CONTRIBUTI - SOMMINISTRAZIONI DI ACQUA A TERZI - PERFORAZIONI IN CONCESSIONI CONTIGUE - PROGRAMMI ANNUALI DEI LAVORI

Art. 25 - Le spese sostenute dalla Gestione Unica sono a carico dei concessionari, nella misura e con le modalità previste dall'art. 26.

Art. 26 - I contributi dovuti da ciascun concessionario sono deliberati dalla Assemblea ordinaria di novembre in occasione della presentazione del bilancio preventivo, o in quella tenuta entro il mese di marzo per il bilancio consuntivo.

Essi si distinguono in:

- 1 - contributi di base eguale per ciascuna concessione, pari al 25% di tutte le spese della Gestione Unica;
- 2 - contributi in base al quantitativo di acqua termale utilizzata, pari al restante 75% di tutte le spese della Gestione Unica;
- 3 - contributi straordinari a fronte di specifiche esigenze potranno essere deliberati dall'assemblea ordinaria, da suddividere come ai precedenti punti 1 e 2.
- 4 - l'assemblea stabilisce le modalità di pagamento.

Art. 27 - Il concessionario partecipante alla Gestione Unica è soggetto a tutti i diritti e obblighi derivanti dalle norme di legge, dai regolamenti e dal presente Statuto. E' tenuto inoltre a sottostare: ai

*Report Casserini*

relativi adempimenti; a provvedere, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto e dalle delibere assembleari, al pagamento dei contributi stabiliti; ad attenersi alle disposizioni tecniche minerarie della Direzione tecnica; a comunicare alla stessa Direzione ogni fatto geominerario verificatosi nell'ambito della concessione.

Art. 28 - In caso di mancato pagamento dei contributi associativi per un periodo superiore ad un anno o in caso di inottemperanza alle disposizioni tecniche minerarie impartite dalla Direzione Unica, il Consiglio direttivo, contesta il fatto e ne dà comunicazione alla Regione per i provvedimenti di competenza, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, L.R. 40/89.

Art. 29 - E' compito preminente del concessionario compiere ogni attività necessaria affinché sia garantita alle proprie strutture alimentate dalla risorsa la quantità di acqua sufficiente per la normale attività.

Sotto il controllo della Direzione tecnica e d'intesa con la stessa il Concessionario provvede a definire i mezzi e le modalità che consentano il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente.

Nella compilazione dei programmi annuali dei lavori, la Direzione tecnica dà gli opportuni indirizzi e la necessaria assistenza ai conces-

sionari interessati e riferisce in merito al Consiglio direttivo, per le conseguenti delibere, precisando altresì i modi e i tempi ritenuti indispensabili per il superamento di eventuali particolari difficoltà.

Qualsiasi situazione di emergenza, derivante da incidenti imprevisti che abbiano dato luogo a consistenti diminuzioni di disponibilità di acqua termominerale con pregiudizio della struttura alimentata sarà segnalata dall'interessato alla Direzione Tecnica Unica al fine di ricercare le possibili soluzioni per assicurare la disponibilità minima di acqua termo-minerale occorrente alla continuazione dell'attività stessa.

La Direzione tecnica indicherà il tempo massimo in cui può permanere la situazione di emergenza.

Art. 30 - Al fine di evitare casi di particolare emergenza nell'approvvigionamento di acqua termale, più concessionari possono costituire collegamenti da porre in atto previa autorizzazione della Giunta regionale e devono essere formulati con i programmi annuali.

In tal caso la Direzione tecnica fornirà l'assistenza per la predisposizione dei relativi progetti.

Art. 31 - In caso di somministrazione di acqua termale tra concessionari il costo della somministrazione, se non preventivamente concordato, verrà quantificato dal Consiglio direttivo, sentita la Direzione

tecnica.

Art. 32. - Previo accordo tra i concessionari interessati è ammessa l'apertura di nuovi pozzi, una volta ottenuta l'autorizzazione di legge, nelle altre concessioni limitrofe alle seguenti condizioni:

- 1) l'ubicazione e le modalità della perforazione devono essere concordate con la Direzione tecnica;
- 2) tutte le spese necessarie per ottenere le autorizzazioni di legge e quelle della perforazione, ivi comprese quelle per le analisi dell'acqua rinvenuta, sono a carico di chi utilizzerà il pozzo;
- 3) l'utilizzatore ha diritto di estrarre la quantità di acqua necessaria ad approvvigionare la propria struttura lasciando l'eccedenza in disponibilità del concessionario.  
In quest'ultimo caso le spese per l'estrazione dell'acqua verranno calcolate in base alle quantità rispettivamente impegnate dall'utilizzatore e dal concessionario;
- 4) il concessionario può inglobare il nuovo pozzo nell'insieme estrattivo della propria concessione solo previa intesa con l'utilizzatore sulla suddivisione della spesa;
- 5) in caso di carenza o di diminuzione di disponibilità di acqua dai pozzi della concessione, il concessionario può disporre in proprio del nuovo pozzo solo dopo aver risarcito l'uti-

lizzatore delle spese sostenute per la perforazione del pozzo stesso.

Tali spese devono essere quantificate, dividendo la spesa globale sostenuta per 10 (dieci) anni e moltiplicando il risultato per il numero di anni che restano al raggiungimento del decimo anno di vita del pozzo;

6) dopo 10 anni dall'apertura del nuovo pozzo lo stesso può essere inglobato nella concessione, comprese le pertinenze, senza alcun idennizzo e previo preavviso di almeno sei mesi all'utilizzatore;

7) durante tutto il periodo di cui ai punti precedenti l'utilizzatore è tenuto a provvedere alla efficienza e alla buona conservazione del pozzo e sono a suo carico tutte le spese per le manutenzioni occorrenti.

Art. 33 - In caso di controversia tra i partecipanti alla Gestione Unica, che riguardi l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente Statuto e che derivi dai rapporti tra gli stessi interverrà il Consiglio direttivo per una amichevole composizione della vertenza.

In caso di mancata risoluzione il Consiglio direttivo può proporre la costituzione di un collegio arbitrale, composto da un membro scelto da ciascuna delle parti e da un terzo, come Presidente, designato dal Presidente della CCIA di Padova.

Salvo diversa determinazione degli interessati, gli arbitri regoleranno lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno, e decideranno secondo equità, anche sulle spese del giudizio e sull'accollo di esse.

Art. 34 - I programmi annuali dei lavori che i singoli concessionari debbono presentare sono predisposti con l'assistenza della Direzione tecnica unica, la quale provvederà a trasmetterli nei tempi previsti dalle norme in vigore alla competente Autorità, con le osservazioni e con le opportune proposte di coordinamento, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo.

La Direzione Tecnica Unica, nel formulare tali proposte, terrà conto che ogni iniziativa che si prefigge la perforazione di nuovi pozzi per un maggiore emungimento di acqua termale deve essere subordinata, sotto il profilo tecnico, alla situazione della risorsa termale, alla tutela della stessa ed a una razionale coltivazione del giacimento.

Tali programmi devono essere presentati dai singoli concessionari alla Direzione Tecnica entro la data dalla stessa indicata.

Art. 35 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed alle disposizioni del Codice Civile.



# Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GEOLOGIA E CICLO DELL'ACQUA



OGGETTO: Modifica allo statuto della Gestione Unica del Bacino Idro-minerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.). (L.R. 40/1989).

IL PRESIDENTE

Gestione Unica del Bacino Idro-minerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.)	
Prot. n°	4471
Data	02-12-02

VISTO l'art.20 della l.r.10 ottobre 1989, n.40, di disciplina della coltivazione e utilizzo delle acqua minerali e termali, il quale stabilisce che nelle aree o bacini idrominerari omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurezza, il Presidente della Giunta Regionale può prescrivere con proprio decreto, ai singoli concessionari, di provvedere alla istituzione della gestione unica, fissando i criteri per il conseguimento di tali obiettivi;

VISTO il decreto presidenziale n. 1586 del 18.07.1991 con il quale viene istituita ed attivata la Gestione Unica del Bacino idro-minerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e viene altresì approvato il relativo statuto sociale;

VISTO l'articolo 6 dello statuto del BIOCE e in particolare l'ultimo comma, il quale stabilisce che l'assemblea straordinaria della Gestione Unica, viene convocata per deliberare sulle proposte di modifica relative all'istituzione del BIOCE e dello statuto stesso;

CONSIDERATO che il giorno 28 febbraio 2002 l'assemblea straordinaria dei concessionari, ha deliberato alcune modifiche allo statuto e che con nota 4129 del 20 marzo 2002 il BIOCE ha proposto per l'approvazione regionale, ai sensi dell'art.20 della l.r.40/1989, le modifiche così come qui di seguito riportate:

- al comma 5 dell'art. 7 dopo le parole "raccomandata R.R." sono aggiunte le parole "telefax o e-mail";
- al comma 1 dell'art. 8 dopo la parola "concessionari" è aggiunto: "In terza convocazione, che può essere indetta lo stesso giorno della seconda, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di concessionari";
- al comma 3 dell'art. 12 le parole "10 giorni" sono sostituite dalle parole "5 giorni di calendario", ed inoltre le parole "sempre che il candidato sia concessionario o rappresentante legale di società titolare di concessione" sono sostituite dalle parole "queste ultime possono contenere non più di 13 nomi, sempre che i candidati siano concessionari o rappresentanti legali di società titolari di concessioni";
- al comma 6 dell'art 13 dopo la parola "raccomandata", sono aggiunte le parole " telefax o e-mail".

DATO ATTO che le predette modifiche allo statuto sono accoglibili, in quanto non in contrasto con la normativa vigente e funzionali alla razionalizzazione dell'attività dell'assemblea del BIOCE e mirano a semplificare le relative operazioni di convocazione, oltreché di elezione del consiglio direttivo dello stesso.


## DECRETA

1. Di approvare le modifiche allo Statuto Sociale della Gestione Unica del Bacino idro-minerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), così come in premessa descritte;
2. Di disporre la notifica del presente decreto a cura della Direzione Regionale competente alla Gestione Unica del Bacino idro-minerario dei Colli Euganei.

Venezia, li

**18 NOV. 2002**

**IL PRESIDENTE**  
(FIRMATO) On. Dott. Giancarlo Galan



CS/dec  
Gestione Unica dec